



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Decreto di emanazione

D.R. n. 283 del 29 luglio 2014

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO

Art. 1 – Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina il conferimento di incarichi a titolo gratuito o oneroso per attività di insegnamento di cui all'art. 23, Legge 30 dicembre 2010, n. 240, nei corsi di laurea, laurea magistrale, dottorato di ricerca, e corsi di specializzazione del Politecnico di Bari (di seguito denominati "corsi di studio").
2. Gli incarichi di cui al comma 1, le cui attività sono comunque misurate in ore di didattica frontale, possono appartenere alle seguenti due tipologie:
 - a. docenza di un insegnamento previsto in un corso di studio: svolgimento di attività didattica frontale prevista dal programma didattico, quali lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio;
 - b. didattica integrativa: esercitazioni, laboratori, seminari, corsi di azzeramento, riferita ad attività curriculari nei corsi di laurea, laurea magistrale, specializzazione e dottorato.
3. L'attribuzione di incarichi di cui al presente Regolamento non dà luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli universitari.

Art. 2 – Programmazione didattica

1. Le strutture didattiche provvedono, nell'ambito della programmazione delle attività didattiche ai fini della realizzazione dell'Offerta Formativa di Ateneo, all'attribuzione dei compiti didattici ai professori di ruolo e ai ricercatori nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, assicurando, in particolare, il rispetto dei principi generali sul pieno e trasversale utilizzo della docenza, la quale deve essere considerata come risorsa di Ateneo. Le strutture didattiche, pertanto, potranno procedere al conferimento degli incarichi didattici di cui al presente Regolamento soltanto dopo aver compiutamente realizzato il rispetto dei principi generali predetti.
2. Al fine di dare concreta attuazione ai principi di cui al comma 1, qualora docenti di uno stesso Settore Scientifico Disciplinare siano presenti in più Dipartimenti, i loro compiti e carichi didattici sono determinati di concerto dai Dipartimenti interessati e in accordo con la vigente normativa relativa al consenso dei docenti.

Art. 3 – Soggetti destinatari

1. Possono essere destinatari di incarichi le seguenti tipologie di soggetti:
 - a. professori, ricercatori universitari di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, L. n. 240/2010, in servizio presso il Politecnico di Bari;
 - b. professori e ricercatori di altre Università ovvero dipendenti di ruolo di altre Pubbliche Amministrazioni o Enti pubblici;
 - c. soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali, che non rientrano nelle tipologie precedenti, ivi compreso il personale tecnico-amministrativo e i collaboratori ed esperti linguistici di ruolo presso il Politecnico di Bari;
 - d. docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama.
2. Gli incarichi a professori o ricercatori di altre Università ovvero a dipendenti di Pubbliche Amministrazioni, possono essere attribuiti previa acquisizione del nulla osta da parte dell'Ateneo o dell'Amministrazione dell'Ente di appartenenza.
3. Gli incarichi al personale tecnico-amministrativo e collaboratori ed esperti linguistici possono essere attribuiti previo accertamento dell'assolvimento degli obblighi di servizio presso il Politecnico di Bari.

4. Gli incarichi sono conferiti nel rispetto di quanto previsto dall'art. 18, comma 1, lett. c), L. n. 240/2010 e del Codice etico in tema di incompatibilità.
5. Ai professori, ricercatori universitari di ruolo nonché i ricercatori a tempo determinato ex art. 24, L. n. 240/2010, in servizio presso il Politecnico di Bari, possono essere affidati incarichi di insegnamento a titolo gratuito o oneroso. Gli incarichi a titolo oneroso possono essere conferiti ai professori solo qualora l'impegno didattico da affidare ecceda il loro impegno orario complessivo. I relativi compensi orari vengono definiti annualmente dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle risorse del Politecnico di Bari e/o di eventuali Enti finanziatori e successivamente assegnati alla Struttura didattica. Gli affidamenti di cui al presente comma possono essere conferiti, con decreto rettorale, in esito a procedure valutative di cui agli artt. 6 e 7 del presente Regolamento.
6. Il docente del Politecnico di Bari a cui sia stato affidato l'incarico può, a sua scelta, rinunciare alla corresponsione del relativo compenso e richiederne la devoluzione alla Struttura di appartenenza per l'utilizzo dello stesso per proprie finalità di ricerca.

Art. 4 – Incarichi a titolo gratuito

1. Gli incarichi a titolo gratuito ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, possono essere conferiti esclusivamente per attività di insegnamento di alta qualificazione, ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010, al fine di avvalersi della collaborazione di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
2. Gli incarichi possono essere conferiti in base a delibera motivata del Consiglio del Dipartimento richiedente.
3. Il contratto è stipulato dal Rettore o da un suo delegato e ha la durata di un anno accademico rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
4. I contratti a titolo gratuito affidati ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010, ad eccezione di quelli stipulati nell'ambito di convenzioni con Enti pubblici, non possono superare, nell'anno accademico, il 5% dell'organico dei professori e ricercatori di ruolo in servizio presso il Politecnico di Bari.

Art. 5 – Incarichi a titolo oneroso

1. Gli incarichi a titolo oneroso per attività di insegnamento di alta qualificazione – ai sensi dell'art. 23, comma 1, L. n. 240/2010 – possono essere attribuiti ai soggetti di cui all'art. 3 comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, su proposta delle Strutture didattiche e previa valutazione del curriculum da parte delle stesse Strutture.
2. Il conferimento avviene mediante contratto stipulato dal Rettore e ha la durata di un anno accademico, rinnovabile annualmente per un periodo massimo di cinque anni.
3. L'importo del compenso viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli importi e dei parametri fissati dal D.M. n. 313/2011.
4. Gli incarichi a titolo oneroso di cui al comma 2 dell'art. 23, L. n. 240/2010, possono essere attribuiti ai soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b), c) e d) del presente Regolamento, previo espletamento di procedure di valutazione comparativa di cui agli artt. 6 e 7.
5. Il conferimento avviene mediante contratto stipulato dal Rettore o da un suo delegato. I contratti hanno la durata di un anno accademico.
6. L'importo del compenso viene deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione nell'ambito degli importi e dei parametri fissati dal D.M. n. 313/2011.
7. Al fine di favorire l'internazionalizzazione, il Politecnico di Bari può attribuire, nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio o utilizzando fondi donati ad hoc da privati, imprese o fondazioni, insegnamenti a contratto a docenti, studiosi o professionisti stranieri di chiara fama ai sensi dell'art. 23, comma 3, L. n. 240/2010. Il trattamento economico è stabilito dal Consiglio di Amministrazione sulla base di un adeguato confronto con incarichi simili attribuiti da altre

Università europee. La proposta dell'incarico è formulata al Consiglio di Amministrazione dal Rettore o da un Consiglio di Dipartimento, previo parere del Senato Accademico e pubblicizzazione del curriculum del candidato nel sito internet del Politecnico di Bari.

Art. 6 – Criteri e modalità di selezione

1. Il Direttore della Struttura, sulla base delle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento, propone al Rettore l'avvio delle procedure selettive, mediante l'emanazione di uno o più bandi di selezione a firma del Rettore, nei quali vengono accertati sia la necessaria copertura finanziaria sia il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente Regolamento, prevedendo espressamente i seguenti elementi:
 - a. la denominazione dell'attività oggetto dell'incarico, il Settore Scientifico Disciplinare di riferimento, se presente, il numero di ore di attività complessiva, l'indicazione della durata;
 - b. il compenso da attribuire al soggetto, al netto della quota di oneri a carico dell'Amministrazione;
 - c. le modalità e il termine di presentazione delle domande di partecipazione, che non può comunque essere inferiore a dieci giorni naturali e consecutivi dalla pubblicazione sulla pagina web del Politecnico di Bari e della Struttura;
 - d. i criteri e le modalità di selezione e di valutazione comparativa dei candidati con la specifica indicazione dei titoli valutabili;
 - e. le modalità di pubblicazione della graduatoria, nonché i termini per proporre ricorso.
2. Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei contratti di cui all'art. 23, comma 2, L. n. 240/2010.
3. Costituiscono in ogni caso titoli da valutare ai fini della selezione, purché pertinenti all'attività da svolgere:
 - a. attività didattica già maturata in ambito accademico, integrata, laddove possibile, dai risultati dei questionari degli studenti;
 - b. titoli acquisiti (laurea, dottorato di ricerca, master specifici, assegni di ricerca, certificazioni linguistiche);
 - c. eventuali pubblicazioni.
4. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. curriculum dell'attività didattica, scientifica e professionale;
 - b. elenco dettagliato dei documenti e dei titoli che si ritengono utili ai fini della selezione;
 - c. elenco delle pubblicazioni scientifiche.
5. Qualora vi siano più candidati, la procedura selettiva è svolta da una commissione nominata dalla Struttura e composta da almeno 3 membri. Ultimata la procedura selettiva, la Commissione giudicatrice formula al Consiglio di Dipartimento una motivata graduatoria dei candidati idonei; in caso di partecipazione di un unico candidato, la struttura dovrà comunque valutarne l'idoneità.
6. Le graduatorie hanno validità esclusivamente per l'anno accademico per il quale si è svolta la selezione. Nel caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell'anno accademico, l'incarico può essere conferito ad altro idoneo, secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 7 – Conclusione procedura valutativa e liquidazione incarichi soggetti esterni

1. Gli atti delle Commissioni sono approvati con provvedimento del Direttore della Struttura didattica.
2. I contratti sono stipulati dal Rettore o da un suo delegato.
3. La Direzione Risorse Umane e Finanziarie provvede a tutte le attività amministrative e contabili connesse alla stipula dei contratti, nel rispetto degli obblighi in materia assicurativa, fiscale e previdenziale.

4. La liquidazione dei compensi è subordinata all'attestazione ai fini della normativa vigente e in regime di autocertificazione, da parte del contraente/affidatario, dell'avvenuto completamento del carico didattico svolto nell'anno accademico di riferimento.

Art. 8 – Compiti e doveri didattici dei soggetti cui è affidato un incarico

1. Il soggetto cui è affidato un incarico di docenza di un insegnamento di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), assume la qualifica di “professore a contratto” per il solo periodo di svolgimento dell'attività, salvo quanto previsto per i ricercatori a tempo indeterminato, agli assistenti del ruolo ad esaurimento, ai tecnici laureati ex art. 50, D.P.R. n. 382/89, nonché ai professori incaricati stabilizzati che hanno svolto tre anni di insegnamento ai sensi dell'art. 12, L. n. 341/90, e dall'art. 6, comma 4, L. n. 240/2010.
2. I soggetti incaricati di cui al comma 1 del presente articolo sono tenuti all'osservanza dei doveri previsti dal Regolamento didattico di Ateneo e dai Regolamenti didattici del corso di studio, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari, al tutorato, al ricevimento ed all'assistenza agli studenti, alla partecipazione a esami di profitto e a esami di laurea, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione didattica, nonché alla presentazione della documentazione dell'attività svolta.
3. Il docente a contratto è tenuto ad eseguire personalmente la prestazione.
4. Il docente a contratto è tenuto a prestare la propria opera per tutto l'anno accademico e in accordo con le specificità dell'organizzazione temporale del corso di studi e a presiedere le commissioni d'esame relative all'anno accademico, per il quale è stipulato il contratto; a tali contratti si applicano gli artt. 2230 e ss. c.c.
5. Per tutti i soggetti titolari di un incarico di cui al presente Regolamento, per il periodo della prestazione, il Politecnico di Bari provvede direttamente alla copertura assicurativa per gli infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 9 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del Decreto Rettorale di emanazione. Sono fatti salvi gli incarichi già conferiti ai sensi delle precedenti norme.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1 è abrogato il “*Regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di insegnamento*”, emanato con Decreto rettorale n. 257 del 19 luglio 2011, nonché ogni altro regolamento o norma regolamentare in contrasto.